



## CITTA' DI TORINO

**DIVISIONE SERVIZI SOCIALI, SOCIO SANITARI, ABITATIVI E LAVORO  
AREA POLITICHE SOCIALI  
S. MINORI E FAMIGLIE**

**ATTO N. DEL 1221**

**Torino, 21/12/2021**

### **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Carlotta SALERNO
Paolo CHIAVARINO	Jacopo ROSATELLI
Chiara FOGLIETTA	Rosanna PURCHIA
Paolo MAZZOLENI	Giovanna PENTENERO
Gabriella NARDELLI	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:  
Francesco TRESSO

Con l'assistenza del Vicesegretario Generale Paolo LUBBIA.

**OGGETTO: CENTRI DIURNI AGGREGATIVI PER MINORI . CONVENZIONE CON ORGANIZZAZIONI CHE GESTISCONO STRUTTURE ACCREDITATE CON D.D. N. 5654 DEL 30.11.2021.PERIODO DICEMBRE 2021-NOVEMBRE 2022. SPESA COMPLESSIVA DI EURO 804.335,50.**

La Città di Torino, Direzione Servizi Sociali – Area Politiche Sociali– Servizio Minori e Famiglie, dal settembre 2013 ( D.G.C.mecc. 2013 04139/019 - D.G.C. mecc. 2016- 04358/19), ha sperimentato una procedura di convenzionamento a tutto il 30 giugno 2020 con i Centri Diurni Aggregativi per Minori (CAM), che ha disciplinato i rapporti con la Città e previsto l'assegnazione di un rimborso spese, in vigenza del presupposto dell'iscrizione all'Albo dei servizi autorizzati e accreditati.

Ciò ha consentito di ampliare la rete delle risorse, in linea con i dettami della D.G.R. n. 25 –5079,

favorendo un radicamento territoriale migliore e consentendo a detti servizi di essere riconosciuti quali punti di riferimento per i minori e le loro famiglie anche seguite dai Servizi Sociali.

In particolare, i CAM sono strutture semiresidenziali che, come previsto dalla D.G.R. citata, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori di età compresa tra i 6 e i 18 anni (individuando una fascia di età più ristretta destinataria del progetto educativo), i cui bisogni afferiscano all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero; sorgono preferibilmente all'interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive, ecc., oppure all'interno di plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica; in tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le attività dello stesso.

Altresì, la rinnovata modalità di gestione dei CAM ha consentito di ottimizzare l'utilizzo dei posti messi a disposizione (almeno 12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore, con un costo pro-capite inferiore alla retta prevista da precedenti accordi contrattuali, maggiore flessibilità e diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le esigenze delle famiglie e dei minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti dell'infanzia e della normativa vigente, devono poter vivere e crescere nell'ambito del proprio contesto territoriale di vita, oltre che di poter costruire sinergie con altre progettualità territoriali presenti (es. "Provaci ancora Sam-Il Sam innova il Sam").

Da ultimo, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 04358/019) del 11 ottobre 2016, esecutiva dal 27 ottobre 2016 si è provveduto ad autorizzare la stipula di nuove convenzioni per il periodo ottobre 2016 - giugno 2020 con le organizzazioni accreditate e iscritte all'Albo Fornitori della Città (determinazione dirigenziale del 17 giugno 2016, mecc. 2016 03033/019, esecutiva dal 21 giugno 2016) come qui di seguito indicate:

- Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio (Organizzazione capofila quale soggetto giuridico di rappresentanza delle organizzazioni degli otto centri aggregativi indicati) per la gestione di n. 7 Centri Aggregativi con 12 posti (Crocetta – San Luigi - San Paolo –Michele Rua – Mondo Erre – Valdocco – Mago Merlino) ed n.1 Centro Aggregativo "Agnelli" con 20 posti, oltre agli interventi educativi potenziati;
- Cooperativa Sociale Edu-Care per la gestione di n. 3 Centri Aggregativi con 12 posti ("Artigianelli", "YAWP", "L'isola che non c'è") oltre agli interventi educativi potenziati ;
- Associazione CasaOz per la gestione di n. 1 centro aggregativo con 12 posti ("CasaOz") oltre agli interventi educativi potenziati;
- Associazione "Liberi Tutti" per la gestione di n. 1 centro aggregativo con 12 posti ("la Chiesetta");
- Parrocchia "Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio" per la gestione di n. 1 centro aggregativo con 16 posti ("Beati Parroci");
- Associazione " Educadora Onlus" per la gestione di n. 1 centro aggregativo con 12 posti ("Cecchi Point Hub MU),

Con riferimento all'attività sopra descritta, relativamente agli aspetti finanziari, di cui all'art. 2 della convenzione in scadenza, con deliberazioni della Giunta Comunale (mecc. 2017 03749/019 del 26 settembre 2017 - mecc. n. 2018-3992/19 del 25/09/2018 - mecc. n. 2019-04021/019 del 1/10/2019) ) per gli anni successivi al primo e fino al 30 giugno 2020, si è provveduto a confermare l'entità del contributo economico a titolo di rimborso spese per ciascuna struttura accreditata afferente a un'organizzazione, con il mantenimento dello stesso numero di posti, compresi i posti con progetto educativo potenziato, nonché ad applicare l'art. 7 degli accordi di accreditamento con il riconoscimento dell'indice FOI .

Con deliberazione di Giunta comunale mecc. n. 2020 01378/019 del 23 giugno 2020, esecutiva dal 6 luglio 2020, , è stata autorizzata la proroga sino a tutto il 30 giugno 2021 degli accordi di accreditamento e delle iscrizioni nell'Albo dei Fornitori della Città, Sez. D, Sottosez. D1, scadenti il 30 giugno 2020, con i fornitori accreditati dei Centri Diurni Aggregativi di cui alla citata convenzione. Inoltre, con lo stesso provvedimento è stato confermato il rapporto convenzionale in

essere fino a tutto il 30 giugno 2021 alle medesime condizioni di quella scaduta, rideterminando gli oneri finanziari ed il conseguente impegno di spesa in relazione al suddetto periodo.

Con successiva D.G.C. n. 558 del 29/06/2021, nelle more della nuova procedura di accreditamento, si è provveduto a confermare, per il periodo 1° luglio 2021 – 30 novembre 2021, i rapporti convenzionali in essere al 30 giugno 2021, ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2016 04358/019, con i gestori di Centri Aggregativi per Minori già accreditati/iscritti nei termini di cui alla deliberazione della Giunta Comunale mecc. 2015 06204/019. Con lo stesso atto è stata autorizzata l'indizione dell'avviso pubblico di accreditamento per l'iscrizione all'Albo fornitori della Città Sez. D sottosezione D1 "Strutture servizi per minori e genitori con bambini-Accreditamento sociale".(SERVIZI ED INTERVENTI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI,SERVIZI ED INTERVENTI EDUCATIVI PROFESSIONALI DOMICILIARI) per il periodo 1°dicembre 2021 – 30 novembre 2022, eventualmente prorogabile per un anno sino a tutto il 30 novembre 2023. Con determinazione dirigenziale n. 3308 del 29 luglio 2021 si è provveduto a indire il relativo avviso pubblico e con D.D. n. 5654 del 30/11/2021, in esito ai lavori della commissione di accreditamento, si è provveduto all'iscrizione all'albo fornitori SEZ. D – sottosezione D1 di strutture e servizi per minori e genitori con bambini, in cui sono ricompresi anche i centri diurni aggregativi, come risulta dal sito istituzionale della Città.

Sulla base degli esiti della progettualità complessiva sino a ora realizzata, si ritiene di confermare la forma di collaborazione attivata con le suddette realtà anche in riferimento all'avvenuto accreditamento e iscrizione all'Albo Fornitori su indicato.

Viene, allo scopo, confermata dalle Organizzazioni la disponibilità a proseguire la realizzazione progettuale mediante nuovo atto convenzionale da stipularsi fino al 30 novembre 2022 (data di scadenza degli accordi di accreditamento citati), che mantiene le caratteristiche presenti a tutto il 30 novembre 2021, con assegnazione di specifico contributo economico a titolo di rimborso spese per ciascuna struttura accreditata afferente a un'organizzazione.

Altresi, viene confermata la possibilità che i CAM possano prevedere per alcuni minori progetti gestionali personalizzati, a condizione che, al fine di non alterare la natura preminente del CAM, l'accoglienza di tali minori non superi un terzo del totale dei posti autorizzati e che i bisogni dei minori non siano ascrivibili a quanto previsto per i Centri Educativi per Minori, si ritiene di prevedere una presenza educativa incrementata nella misura massima di n. quindici (15) ore settimanali con il riconoscimento di un rimborso orario pari a Euro 20,68/h , attribuito come di seguito puntualmente descritto.

Tenuto conto dell'aggiornamento dell'Albo dei servizi diurni accreditati, che ha registrato la chiusura di un centro aggregativo, d'intesa con i rappresentanti dei CAM è stata ridefinita la distribuzione dei 192 posti, già in convenzione, tra i vari centri disponibili, sulla base dei bisogni del territorio, confermando la necessità di mantenere il numero dei posti potenziati.

Visto quanto sopra, con il seguente provvedimento si propone l'approvazione della schema di convenzione (all.1) per la gestione dei Centri aggregativi per minori, per la durata di 12 mesi, prorogabile per egual periodo, e dei preventivi presentati dalle organizzazioni (conservati agli atti del servizio) come di seguito indicate:

- **Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio** con sede legale in p.za Maria Ausiliatrice n. 9a Torino – C.F. 97585800010, per la messa a disposizione, negli 8 Centri Diurni aggregativi Accreditati rappresentati dall'Associazione AGS, di un numero complessivo di 108, di cui 16 posti per minori con progetto personalizzato (Crocetta – San Luigi- San Paolo –Michele Rua – Edoardo Agnelli – Mondo Erre - Valdocco – Mago Merlino).La suddetta Associazione ha presentato un prospetto spese con l'indicazione del costo complessivo annuale dell'attività pari a complessivi Euro 574.856,00 di cui Euro **459.885,00** a rimborso;

- **Cooperativa Sociale Educare s.c.s.** i.s., con sede in Corso Palestro, 14 a Torino – C.F. e N. Partita IVA 10617050017, per la messa a disposizione, nei 2 Centri Diurni aggregativi accreditati e rappresentati dalla stessa ("YAWP" 14 posti e " Santa Monica" 12 posti) di un numero complessivo

di 26 posti, di cui 4 posti per minori con progetto personalizzato.. La suddetta Organizzazione ha presentato un prospetto spese con l'indicazione del costo complessivo annuale dell'attività pari a complessivi Euro 142.667,50 di cui Euro **114.134,00** a rimborso;

- **L'Associazione CasaOz**, con sede legale in c.so Moncalieri 262 a Torino, C.F. e N. Partita IVA97668930015, per la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato "CasaOz" di 14 posti di cui 4 posti per minori con progetto personalizzato. La suddetta Associazione ha presentato un prospetto spese a titolo di rimborso con l'indicazione del costo complessivo annuale dell'attività pari a complessivi Euro 86.000,00 di cui Euro **68.748,50** a rimborso;

- **Cooperativa LiberiTutti s.c.s.**, con sede legale in via Lulli n. 8/7 a Torino - C.F. e N. Partita IVA 07820120017, per la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato "la Chiesetta" di 16 posti di cui 4 per minori con progetto personalizzato. La suddetta Associazione ha presentato un prospetto spese a titolo di rimborso con l'indicazione del costo complessivo annuale dell'attività pari a complessivi Euro 73.800,00 di cui Euro **59.027,00** a rimborso;

- **La Parrocchia "Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio"** con sede legale e operativa in via Monte Cengio 8 a Torino – C.F. 97517310013, Centro Aggregativo, per la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato "Beati Parroci" di 16 posti.. La suddetta Associazione ha presentato un prospetto spese a titolo di rimborso con l'indicazione del costo complessivo annuale dell'attività pari a complessivi Euro 78.000,00 di cui Euro **62.348,00** a rimborso;

-**L'Associazione "Educadora Onlus"**, con sede legale e operativa in via A. Cecchi n. 17 a Torino -C.F. 97822750010 per la messa a disposizione presso il Centro Diurno aggregativo accreditato denominato "Cecchi Point Hub MU" di 16 posti La suddetta Associazione ha presentato un prospetto spese a titolo di rimborso con l'indicazione del costo complessivo annuale dell'attività pari a complessivi Euro .50.241,25 di cui Euro **40.193,00** a rimborso; si prende atto che a copertura della parte rimanente dei costi di gestione l'Associazione riceve fondi da parte della Compagnia di S. Paolo già deliberati per l'anno 2021; anche per l'anno 2022 la restante parte verrà coperta con le stesse modalità dalla Compagnia stessa in favore dell'Associazione Educadora Onlus, nella più ampia progettualità denominata "Casa del Quartiere".

Si conferma che le attività oggetto della convenzione sono le medesime già indicate nei progetti presentati dalle suddette Organizzazioni in occasione dell'istanza di accreditamento e di iscrizione all'Albo Fornitori della Città;

Con il presente provvedimento, si ritiene pertanto necessario approvare lo schema di Convenzione allegato- che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per il periodo dicembre 2021 – novembre 2022, con possibilità di rinnovo di un anno, rispettivamente ai sensi della L. 383/00 e art 30, dell'art. 1, comma 2, lettera c) del Regolamento della Città di Torino n 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049), art. 119 T.U. 267/2000 e art. 7 DPCM 30.03.2001 ed in conformità con il disposto dell'art. 9 dell'allegato alla D.G.R. 79/2006, nonché il riconoscimento e l'erogazione di un rimborso spese per la prima annualità (dicembre 2021 - novembre 2022) pari a Euro **804.335,50** secondo le condizioni e le modalità di cui all'art. 2 dell'allegato schema di Convenzione.

L'impegno della spesa viene demandato a successivi provvedimenti dirigenziali.

Detta spesa, trova capienza per il 50% sui fondi da impegnare sul Bilancio 2021, attingendo al seguente capitolo di spesa: 87400006001, 86500012001, 86500032 ; il rimanente 50% sarà impegnato sul capitolo di spesa 87400006001 del Bilancio 2022, fatto salvo il reperimento di altri fondi .

L'importo riconosciuto per la prima annualità verrà corrisposto alle succitate Organizzazioni, nella misura del rimborso spese sopra evidenziato.

Il rimborso della spesa alle Organizzazioni aderenti avverrà, secondo quanto previsto nella convenzione, nella misura del 50% a esecutività del provvedimento di impegno della spesa e nella misura del rimanente 50% a conclusione dell'attività e a seguito di idonea rendicontazione contabile delle spese sostenute, corredate da pezze giustificative, da liquidarsi entro 90 giorni dall'invio della rendicontazione risultata regolare ai controlli effettuati dall'Amministrazione.

Con riferimento alle spese di funzionamento dei Centri Diurni Aggregativi, per tutta la durata dell'emergenza sanitaria, in conformità con quanto previsto dall'art. 48 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge, con modificazioni, con L. 24 aprile 2020, n. 27; in specifico, sono ammesse le spese sostenute per il mantenimento delle strutture che dovranno risultare disponibili e in regola con le vigenti disposizioni, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da COVID-19; pertanto, le spese di cui alla convenzione, strettamente connesse alle attività in presenza e non sostenute nel periodo di eventuale conversione con attività a distanza, potranno essere giustificate con spese sostenute per avvio attività nel periodo estivo, considerati gli aggravii di spesa di cui alle procedure e agli standard richiesti dalla nuova disciplina per la programmazione e gestione dei centri estivi nella fase-2 dell'emergenza sanitaria, cui occorrerà fare riferimento stante la coincidenza con le attività dei Centri Diurni Aggregativi nel periodo estivo.

In caso di rinnovo, per ulteriori 12 mesi, i preventivi di spesa potranno essere rivisti in relazione a eventuali variazioni alle spese concordate con l'Amministrazione e conseguenti anche alle mutate esigenze.

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2012 05288/128) del 16 ottobre 2012

La spesa complessiva per servizi come sopra accreditati ed iscritti e resi tramite Centri Aggregativi per minori, pari ad Euro 804.335,50 relativa al periodo Dicembre 2021 – novembre 2022, verrà finanziata da fondi comunali.

Verificato che i beneficiari dei trasferimenti, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento n. 373 sopra citato e della deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 25 gennaio 2021, non hanno pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città, si intende concedere i sopradescritti trasferimenti.

Ai sensi della Circolare prot. 16298 del 19 dicembre 2012, il presente provvedimento è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico.

Considerato il dettato della deliberazione della Giunta Comunale n. 89/2021 del 9 febbraio 2021 (approvazione del Piano Esecutivo di gestione) e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 810 del 6 settembre 2021 (permanenza degli equilibri di bilancio) atti che hanno indicato di improntare l'attività dell'ente ad un criterio di prudenza e contenimento delle spese tale da garantire il necessario obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari; considerato dunque il mantenimento del vincolo del 10% delle somme complessivamente stanziati nell'Esercizio 2021 per gli impegni afferenti il macroaggregato 3 "acquisto di beni e servizi" e il macroaggregato 4 "trasferimenti" del Titolo 1 (fatta salva la spesa derivante da contratti perfezionati e la spesa finanziata da entrate vincolate).

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di convenzione allegato al presente atto (all. 1) diretto a disciplinare i rapporti tra la Città e le seguenti Organizzazioni:

- l'Associazione Giovanile Salesiana per il Territorio con sede legale in via Maria Ausiliatrice n. 9 a Torino – C.F. e N. Partita IVA 97585800010

- la Cooperativa Edu-Care s.c.s.c.s., con sede legale in Torino, Corso Palestro, 14 a Torino – C.F. e N. Partita IVA 10617050017

- l'Associazione CasaOz, con sede legale in Torino - C.so Moncalieri 262, C.F. E N. Partita IVA 97668930015

- la Cooperativa Liberitutti s.c.s. con sede legale in via Lulli n. 8/7- 10148 Torino C.F. e N. Partita IVA 07820120017

- Parrocchia "Beati Parroci F. Albert e C. Marchisio" con sede legale e operativa in via Monte Cengio 8 a Torino – C.F. 97517310013

- Associazione "Educadora Onlus", con sede legale e operativa in via A. Cecchi n. 17 a Torino -C.F. 97822750010

per la realizzazione del progetto "*Centri Diurni Aggregativi*" relativi alla messa a disposizione di complessivi n. 192 posti per minori seguiti dai Servizi Sociali, per il periodo dicembre 2021-novembre 2022;

2) di approvare l'erogazione dei contributi a titolo di rimborso spese alle sopra elencate Organizzazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera c) del Regolamento della Città di Torino n. 373 (Modalità di erogazione di contributi e di altri benefici economici) approvato con deliberazione del 14 settembre 2015 (mecc. 2014 06210/049);

3) di subordinare la stipula delle Convenzioni all'esecutività della determinazione dirigenziale di impegno del 50% della spesa per un importo di Euro 402.167,75;

4) di dare atto che l'onere della spesa di euro 804.335,50 sarà finanziata da fondi comunali nella misura del 50% sul bilancio 2021 e del restante 50% sul bilancio 2022 con imputazione al capitolo di spesa 86400006

5) di dare atto che in relazione a quanto stabilito dalle Deliberazioni della Giunta comunale n.89/2021 del 9 febbraio 2021 e del Consiglio comunale n. 810/2021 del 6 settembre 2021, citate in premessa, in merito all'obiettivo di mantenere gli equilibri finanziari applicando il criterio di prudenza e contenimento delle spese, la spesa di cui al presente provvedimento rientra nei limiti del 90% dello stanziamento complessivo 2021 del centro di costo 019 - Servizi Sociali per beni e servizi e trasferimenti;

6) di dare atto che il presente provvedimento è pertinente alle disposizioni in materia di valutazione

dell'impatto economico dettate dalla circolare del 19 dicembre 2012 prot. n. 16298, in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 (mecc. 2012 05288/128);  
7) di dichiarare, attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Jacopo Rosatelli

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE  
Marina Merana

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA  
Elena Brunetto

---

IL SINDACO  
Firmato digitalmente  
Stefano Lo Russo

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Paolo Lubbia

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-1221-2021-All\_2-del\_33885\_impegni\_2021.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

# CONVENZIONE TRA COMUNE DI TORINO – DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E RAPPORTI CON LE AZIENDE SANITARIE-SERVIZIO MINORI - E L'ASSOCIAZIONE

.....

## Premessa

I Centri Diurni Aggregativi (CAM) sono strutture accreditate semiresidenziali che, come previsto dalla D.G.R. 25-5079, offrono un servizio aggregativo a sfondo educativo per minori i cui bisogni afferiscono all'area della prevenzione e si definiscono in termini di socializzazione, accompagnamento scolastico, animazione del tempo libero. Tali Centri sorgono preferibilmente all'interno di strutture aggregative, quali oratori, polisportive, ecc., oppure sorgono all'interno di plessi scolastici e possono perciò essere integrati con la stessa attività scolastica.

In tal caso il Centro deve essere dotato di idonei spazi autonomi e a uso esclusivo per le attività del centro stesso.

L'Amministrazione, nel rispetto della D.G.R. 25-5079 del 18.12.2012, con D.G.C. mecc. 2013- 4139/2013 del 17 settembre 2013 ha sperimentato una procedura di convenzionamento di durata triennale (a tutto il 30 settembre 2016) con le Organizzazioni a cui afferiscono i CAM cittadini; tale atto ha disciplinato i rapporti con la Città, riconoscendo un rimborso spese, permettendo di ampliare la rete delle risorse. Tale procedura è stata confermata con successivi atti fino al 30 novembre 2021

Tale rinnovata modalità di gestione ha infatti consentito di ottimizzare l'utilizzo dei posti messi a disposizione (12 per ogni centro), avere un numero di posti disponibili superiore con un costo pro-capite inferiore alla retta prevista da precedenti accordi contrattuali, maggiore flessibilità e diffusione sul territorio, permettendo di accogliere maggiormente le esigenze delle famiglie e dei minori che, nel rispetto dei principi concernenti i diritti dell'infanzia e della normativa vigente, devono poter vivere e crescere nell'ambito del proprio contesto territoriale di vita, oltre che di poter costruire sinergie con altre progettualità territoriali presenti (es. "Provaci ancora Sam-Il Sam innova il Sam").

La Città, approssimandosi la scadenza degli accordi contrattuali di accreditamento confermati fino al 30 novembre 2021, ha attivato una nuova procedura per l'accreditamento e l'iscrizione all'Albo Fornitori sezione "D", sottosezione "D1", "Strutture e servizi per minori e genitori con bambini – accreditamento sociale", (D.G.C. 558 del 29.06.2021 e D.D. di indizione n. 3308 del 29 luglio 2021) che si è conclusa in data 30.11.2021 con D.D. n. 5654 che, in esito ai lavori della commissione di accreditamento, ha approvato l'iscrizione dei fornitori all'Albo della Città.

Con D.G.C. n..... del .... è stato approvato un nuovo rapporto convenzionale per il periodo dicembre 2021 a tutto novembre 2022 con le Organizzazioni che gestiscono i Centri Diurni Aggregativi accreditati confermando sia i posti a disposizione (n. 192) sia le risorse finanziarie attribuite.

Per gli obiettivi indicati in premessa e preso atto che:

- L'Organizzazione ..... con sede legale in Torino, ..... - C.F....., è stata costituita in data .....con scrittura privata registrata al n° ....., è operante dal .....
- L'Organizzazione ..... ha tra le proprie finalità istituzionali l'accoglienza, supporto e accompagnamento di famiglie con minori con problematiche socio-sanitarie;
- Sono intercorsi accordi tra il Comune di Torino e la predetta Organizzazione al fine di definire modalità di collaborazione in relazione all'accoglienza semiresidenziale di minori nel Centro Diurno Aggregativo dalla stessa gestito e già accreditato;
- Preso atto che l'Ente sopra nominato è regolarmente iscritto al Registro .....
- Che non si trova in procedura di revoca e che opera prevalentemente nel Settore Socio Assistenziale

Preso atto che l'Organizzazione.....onlus gestisce tra le varie attività territoriali uno o più Centro Diurno Aggregativo accreditato denominato "..... "con sede operativa in via..... Torino

In considerazione di quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 119 del T.U. 267/2000, dell'art. 7 del DPCM 30 marzo 2001, in conformità dell'art. 9 dell'allegato della DGR 79/2006 e della Deliberazione Giunta Comunale del..... (mecc. 2021 .....) esecutiva dal....., occorre procedere alla formalizzazione di apposita convenzione per regolare i singoli aspetti dell'accordo

#### TRA

la CITTÀ' di TORINO – Direzione Servizi Sociali, Sociosanitari, Abitativi e Lavoro- Area Politiche Sociali - Servizio Minori e Famiglie– con sede in Torino, nella persona della Dirigente Dott.ssa Marina Merana domiciliata per la presente convenzione in Torino, Via C. I. Giulio, 22

#### E

L'Organizzazione .....onlus, con sede legale in Torino, ..... - C.F./P.IVA..... nella persona del Legale Rappresentante, Sig./Sig.ra. ...., nato/a a ..... il....., e residente in ....., a ciò autorizzato/a in forza delle norme statutarie

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

#### ART. 1

#### IMPEGNI DELLE PARTI

La presente Convenzione regola i rapporti che si instaurano tra la CITTÀ' di TORINO - Direzione Servizi Sociali, Sociosanitari, Abitativi e Lavoro- Area Politiche Sociali - Servizio Minori e Famiglie - e l'Organizzazione sopra indicata per l'accoglienza presso le strutture di cui all'art. 5 della presente convenzione **per almeno 11 mesi** l'anno, per cinque giorni la settimana per almeno

cinque ore al giorno per un numero complessivo di .....posti per minori in situazione di difficoltà, indicati e seguiti dai Distretti Sociali della Città.

In specifico, per tutta la durata della convenzione, il Centro Diurno Aggregativo meglio specificato all'art. 5 metterà a disposizione complessivamente n. ....posti a tempo pieno eventualmente trasformabili in posti part-time, ferma restando la priorità di inserimenti di minori a tempo pieno.

Complessivamente le presenze giornaliere in struttura possono essere fino a ..... (*inserire il n. dei posti convenzionati per ciascuna Organizzazione*).

Al fine di facilitare le modalità di accesso al servizio e garantire un ottimale utilizzo dei posti, viene identificata nel Servizio Minori la referenza per gli inserimenti su proposta del Distretto Sociale inviante.

La Città, infatti, sostiene i progetti e gli interventi attraverso l'implementazione delle reti territoriali e cittadine, promuove e cura l'integrazione con i progetti cittadini già avviati e favorisce l'inserimento di nuove realtà.

La Città si fa carico per il periodo di attività dicembre 2021- novembre 2022 di una parte della spesa relativa agli interventi oggetto della presente convenzione per Euro .....per il Centro Diurno che metterà a disposizione ..... posti.

*(solo per i centri a cui sono stati assegnati i posti con progetto personalizzato)*

Inoltre, sulla base dei monitoraggi e delle verifiche effettuate in corso di vigenza della Convenzione citata con scadenza 30 novembre 2021, a fronte della complessità dei bisogni espressi dai minori inseriti dai Servizi Sociali, come previsto dalla comunicazione del 19 ottobre 2015 prot. n. 40181 della Regione Piemonte *“ritiene ammissibile che i CAM possano prevedere per alcuni minori progetti gestionali personalizzati, a condizione che, al fine di non alterare la natura preminente del CAM, l'accoglienza di tali minori non superi un terzo del totale dei posti autorizzati e che i bisogni dei minori non siano ascrivibili a quanto previsto per i Centri Educativi per Minori”*, si riconosce per il Centro Aggregativo una presenza educativa ulteriore per ciascuno di essi su specifica progettualità del Centro, nella misura massima di n. 15 ore settimanali da dedicarsi a 4 minori che necessitano di interventi a media intensità educativa-assistenziale; per questi progetti verrà riconosciuto un rimborso annuale aggiuntivo pari a Euro 13.648,80, corrispondente al rimborso di euro 20,68 per ciascuna ora di attività svolta a sostegno dei progetti personalizzati che presentano il progetto gestionale idoneo alla realizzazione di interventi a media intensità educativa-assistenziale. Pertanto, la somma complessiva riconosciuta ammonta a Euro ..... annuali.

L'Organizzazione contraente s'impegna ad accogliere i minori inviati dal Servizio Minori su proposta dei Servizi Sociali territoriali con interventi di socializzazione, supporto scolastico e animazione del tempo libero, secondo i progetti educativi individualizzati concordati con i Servizi Sociali invianti che dovranno garantire contatti periodici finalizzati alla verifica degli obiettivi dei progetti dei minori inseriti, anche in riferimento all'aggiornamento alle Autorità Giudiziarie, ove richiesto.

Nell'ambito delle attività del CAM, come meglio specificate nei progetti, l'Organizzazione si impegna a mettere in atto attività concrete dirette a facilitare i rapporti tra genitore non affidatario e minore nell'esercizio del diritto di visita laddove richiesto e concordato.

Per lo svolgimento delle attività o prestazioni di cui sopra, l'Organizzazione, attraverso le Organizzazioni associate aderenti al progetto, garantisce la disponibilità di un educatore professionale / animatore socio-educativo oltre a un coordinatore, così come previsto dalla D.G.R. 25-5079/2012, per i posti messi a disposizione da ciascun Centro Aggregativo, di volontari aderenti e di volontari di servizio civile, selezionati e preparati per le attività cui sono destinati.

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2014 relativo all'attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, le Organizzazioni devono dichiarare che il personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio non è in corso in condanne per alcuno dei reati indicati all'art. 25 bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313.

Inoltre, per la realizzazione degli interventi a media intensità educativa-assistenziale, l'Associazione dovrà garantire le ulteriori prestazioni con l'impiego di educatori in possesso dei requisiti di cui alla Legge Regionale 8 gennaio 2004, n. 1, art. 32 e alla DGR n. 30 – 3773 dell'11 settembre 2006, come confermato dalla D.G.R. 94- 13034 del 30.12.2009.

Tutto il personale operante è regolarmente assicurato dalle Organizzazioni associate. Il rapporto con il personale dipendente è regolato dai CC.CC.NN.LL. di categoria firmati dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, con il rispetto degli standard normativi, salariali ed assicurativi del settore e dalle normative previdenziali e fiscali in materia.

L'associazione aderente al progetto di cui alla presente Convenzione si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per le attività e gli interventi descritti nel progetto a favore dei propri aderenti e volontari, nonché per gli utenti.

Tale polizza deve prevedere l'assicurazione contro gli infortuni, ove prevista dalla normativa, e le malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti, anche in itinere, che dovessero verificarsi.

L'Associazione si impegna inoltre a rispettare le norme igienico sanitarie e di sicurezza / conformità degli impianti delle strutture di accoglienza, conservando agli atti le relative certificazioni.

## ART. 2 RAPPORTI FINANZIARI

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'ente contraente provvede al rimborso delle spese sostenute per tutti gli otto centri diurni di cui all'art. 5 che vengono identificate come segue:

- a. oneri derivanti dal personale dipendente o libero professionale indicato nel progetto in regola con le norme di legge, comprese le spese di formazione/supervisione, indicati preventivamente in:  
€.....per il periodo dicembre 2021 - novembre 2022 (prima annualità) di cui € .....per il funzionamento del CAM ed €13.648,80 per le ore dedicate agli interventi a media intensità educativo-assistenziale per i 4 progetti personalizzati (*ove riconosciuti*);
- b. spese relative al funzionamento della struttura ospitante: servizi, utenze, oneri per le attrezzature, beni mobili, materiale vario (arredi, cancelleria), e loro manutenzione indicati preventivamente in:

- € ..... per il periodo dicembre 2021 - novembre 2022 (prima annualità)
- c. oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione, gestione delle attività e organizzazione / gestione di brevi soggiorni e/o fine settimana, rimborso spese ai volontari compresa la loro formazione indicati preventivamente in:
- €. ....per il periodo dicembre 2021 - novembre 2022 (prima annualità)
- d. oneri relativi alle Assicurazioni previste dalla normativa vigente, indicati preventivamente in:
- €. ....per il periodo dicembre 2021 - novembre 2022 (prima annualità).

In caso di rinnovo per egual periodo con apposito atto deliberativo, l'entità della spesa da rimborsare potrà essere rivista, in relazione a eventuali modifiche concordate con l'Amministrazione conseguenti anche a mutate esigenze.

La liquidazione dei suddetti oneri avverrà, con provvedimento dirigenziale, nei limiti dell'effettivamente speso su presentazione di rendiconto e relative pezze giustificative per quanto attiene le attività svolte con oneri a carico della Città.

Le ulteriori spese verranno autocertificate con idonea dichiarazione.

Verrà accordata annualmente una anticipazione della spesa pari al 50% della spesa riconosciuta per il periodo di competenza, mentre a seguito di verifica annuale, si provvederà alla liquidazione totale del saldo.

Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, nel caso le presenze siano inferiori al minimo di **2112** annuali, (**pari all'80% di 220 gg x 12posti**), si provvederà alla riduzione del rimborso spese in base alle presenze effettive dei minori, limitatamente agli oneri relativi al sostegno degli ospiti e alla vita di relazione.

### ART. 3

#### VERIFICHE E CONTROLLI

La Città si riserva la facoltà di verificare, tramite il personale del Servizio Minori e dei Servizi Sociali distrettuali, le attività in svolgimento anche sotto il profilo della qualità, alla presenza dei responsabili del progetto; l'accesso di personale della Città ai locali messi a disposizione dalle Organizzazioni aderenti al progetto, l'uso di attrezzature o documentazione ivi presenti sono concordate tra i responsabili delle Organizzazioni e i Responsabili dei Servizi Sociali. Sono inoltre possibili visite effettuate anche senza preavviso.

Eventuali osservazioni devono essere comunicate al Rappresentante Legale dell'Organizzazione per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, affinché la stessa adotti i necessari provvedimenti in merito.

Per il perdurare di situazioni difformi dalla presente convenzione o comunque incompatibili con l'ordinamento vigente, la Città ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione all'Associazione e viceversa.

La comunicazione relativa alla volontà di recedere da parte di entrambi i contraenti dovrà essere data con almeno 60 giorni di preavviso.

ART. 4  
MODALITA' DI GESTIONE E MONITORAGGIO POSTI

Il Servizio Minori - Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie della Città, a seguito di apposita modulistica inviata da parte dei Servizi Territoriali competenti, si impegna all'invio di scheda di inserimento e di dimissione dal Centro Aggregativo presso la segreteria dell'Associazione.

A sua volta l'Associazione s'impegna a presentare mensilmente, entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento, l'elenco dei minori presenti frequentanti il proprio Centro Diurno Aggregativo, indicando i giorni di effettiva frequenza ed evidenziando i minori inseriti con progetto personalizzato.

Allo scopo di stabilire e mantenere un proficuo rapporto tra la Città e l'Associazione, nonché verificare l'attuazione della presente convenzione, sono previsti momenti di monitoraggio a cui partecipano di regola rappresentanti delle stesse.

Con cadenza semestrale, si verificherà congiuntamente l'effettivo utilizzo dei posti oggetto della presente convenzione, con particolare riguardo ai posti dedicati agli interventi personalizzati, al fine di ottimizzare l'utilizzo dei Centri Aggregativi.

A seguito di tale verifica, la Città concordemente si riserva di rimodulare l'impianto della presente convenzione.

ART. 5  
STRUTTURA/E RAPPRESENTATA/E DALL'ORGANIZZAZIONE

Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, l'Associazione mette a disposizione n. .... posti presso la struttura denominata .....

ART. 6  
RISPETTO NORMATIVA

L'Associazione si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente convenzione, con particolare riferimento alla DGR 25-5079 del 18 dicembre 2012, oltre a quanto previsto dagli atti adottati dalla Città in materia di accreditamento e iscrizione all'Albo dei Fornitori e da eventuali successivi provvedimenti modificativi in materia.

ART. 7 PRIVACY

Il Comune di Torino riveste la qualifica di titolare del trattamento dei dati personali, raccolti in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. n 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del Regolamento UE2016/679.

Le parti si impegnano a osservare quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali acquisiti e/o utilizzati per lo svolgimento dell'attività.

Il Titolare del trattamento ha la piena titolarità delle informazioni contenute nelle banche dati e l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, di ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati.

Il Titolare nomina, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascun degli Enti convenzionati quale responsabile del trattamento, preponendolo ai compiti di raccolta, registrazione, organizzazione, consultazione, elaborazione e modificazione, selezione, estrazione e raffronto, utilizzo e interconnessione, anche con l'ausilio di strumenti elettronici, dei dati personali necessari per il perseguimento delle finalità della presente Convenzione.

L'Ente convenzionato individua gli incaricati del trattamento dei dati personali, dando loro istruzioni scritte.

La comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati dovrà essere espressamente autorizzata dal Titolare, salvi gli obblighi di legge.

Resta inteso che ciascun Ente convenzionato assume la qualifica di autonomo titolare del trattamento relativamente ai dati personali utilizzati per scopi diversi da quelli di cui alla presente convenzione.

È comunque fatto divieto a ciascun Ente di utilizzare le informazioni assunte per fini diversi da quelli inerenti alla propria attività istituzionale, e da quelli consentiti dalla normativa vigente.

Il titolare del Trattamento e ciascuno degli enti non assume alcuna responsabilità per eventuali trattamenti dei dati personali effettuati dagli altri Enti in maniera non conforme - o che possa dar luogo a violazioni - alla normativa stabilita dal D.Lgs. n 196/2003 (Codice Privacy) e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

## ART. 8 MODIFICHE ORGANIZZATIVE

L'Associazione garantisce la tempestiva comunicazione alla Città di eventuali variazioni concernenti l'organizzazione del servizio.

## ART. 9 DURATA

La presente convenzione ha durata di 12 mesi a decorrere dal 1° dicembre 2021 e fino al 30 novembre 2022, e in relazione alla eventuale proroga degli accordi di accreditamento in essere, potrà essere rinnovata per ugual periodo.

Nel corso di vigenza della presente convenzione sono possibili modifiche e integrazioni migliorative degli aspetti organizzativi e gestionali da assumersi, per quanto riguarda la Città, con Determinazione Dirigenziale.

La Città, nel caso in cui le risorse finanziarie da assegnare alle attività oggetto della presente convenzione, risultassero insufficienti o non disponibili, si riserva la facoltà, previa assunzione di provvedimento dirigenziale motivato, di modificare le condizioni della convenzione e i relativi impegni delle parti, oppure recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 (sessanta), senza che

l'Associazione contraente possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

L'associazione per giustificati motivi può recedere dalla stessa, con preavviso di giorni 60 (sessanta) senza che la Città possa pretendere risarcimento danni o compensazioni di sorta, ai quali esso dichiara fin d'ora di rinunciare.

ART. 10  
IMPOSTE

La presente convenzione è esente da imposta di registro, ai sensi dell'art. 8 Legge 266/91.

ART. 11  
CONTROVERSIE

Per tutte le controversie inerenti e conseguenti l'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Torino.

Letto, confermato e sottoscritto.  
Torino, .....

Il Dirigente  
Servizio Minori e Famiglie

Il Rappresentante Legale  
dell'Organizzazione